

CIRCOLARE n. 17 del 3 marzo 2020

Prot. n. 250 AC/bf

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Misure a sostegno delle imprese

Misure a sostegno delle imprese e del lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

In virtù delle recenti e gravi conseguenze che la diffusione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica stanno causando alla normale attività delle imprese del settore e alla conseguente necessità di far fronte alla riduzione dei flussi della clientela, la Federazione a tal proposito evidenzia i principali strumenti di flessibilità per la gestione dei rapporti di lavoro all'interno delle imprese.

Si rammenta, che tali strumenti sono elencati in via esemplificativa e che la corretta gestione del rapporto di lavoro all'interno della singola impresa, richiede un'analisi caso per caso.

A seguire alcuni dei principali strumenti da poter adottare:

• Strumenti di flessibilità contrattuale individuale

- ferie: la normativa vigente, con riferimento al periodo annuale di ferie retribuito, dispone che tale
 periodo sia stabilito dall'imprenditore tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa che degli interessi
 del prestatore di lavoro prevedendo, inoltre, che l'imprenditore debba preventivamente comunicare
 al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. In tal senso per far fronte a tale
 emergenza produttiva, il datore di lavoro concorderà con il dipendente la fruizione delle ferie
 accumulate (maturate al 31/12/2019);
- permessi retribuiti: così come previsto all'art. 114 del CCNL 8 febbraio 2018, limitatamente alle 72 ore annuali di permessi retribuiti, già maturati da ciascun dipendente, l'azienda potrà far fruire i suddetti comunicandolo allo stesso senza alcun accordo formale;
- distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro: così come previsto dall'art. 117 del CCNL 8 febbraio 2018, la programmazione di una minor durata dell'orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di lavoro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero compensativo di durata pari alla precedente riduzione oraria applicata.

· Strumenti di sostegno al reddito

 per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti è possibile presentare domanda al Fondo d'Integrazione Salariale facendo ricorso alla prestazione denominata assegno di solidarietà (prestazione di sostegno al reddito in caso di riduzione dell'orario di lavoro);





- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti è possibile presentare domanda al Fondo d'Integrazione Salariale facendo ricorso alle prestazioni denominate assegno ordinario ed assegno di solidarietà (prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro);
- prestazione di sostegno al reddito erogata dalla bilateralità di settore, così come previsto dall'art. 21 del CCNL 8 febbraio 2018, per tutte le imprese iscritte ed in regola con i versamenti a prescindere dai requisiti dimensionali in possesso.

• Ulteriori strumenti di sostegno al reddito in via di prossima approvazione dal Governo Il decreto legge n. 9/2020 in commento, avente per oggetto misure urgenti per imprese e lavoratori a causa dell'emergenza Covid-19, prevede diverse misure che riguardano l'ampliamento delle possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali sia ordinari (Fondo d'Integrazione Salariale) che in deroga.

In particolare, a seguire si evidenziano le principali novità di interesse:

- nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (Nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo') sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati a far data dal 1º maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni citati, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica i datori di lavoro che presentano al Fondo di integrazione salariale (FIS), domanda di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sono dispensati dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale, dai termini del procedimento previsti nonché, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei Comuni citati, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. I periodi di assegno ordinario, esclusivamente per le finalità e causali di cui al decreto in questione, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive di fruizione e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le domande, in ogni caso, devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi;
- l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni citati, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non coperti dagli ammortizzatori sociali vigenti, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate;
- le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza, residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni

in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e comunque fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Tali trattamenti saranno concessi limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data;

- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni citati o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. Il trattamento in questione è concesso con decreto della Regione interessata.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del decreto al seguente link, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi

| Circolari correlate |
|---------------------------|
| Circolare FIPE n. 14/2020 |
| Circolare FIPE n. 16/2020 |

| Collegamenti esterni | |
|-------------------------|---|
| www.gazzettaufficiale.i | t |

Parole chiave
Covid-19; misure a sostegno
delle imprese; cassa in deroga